

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avv. Enrico Vitali**

**Proc. n. 1/2018**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento nei confronti di:

signora ADRIANA CANDOTTO;

signor EMILIO RONCORONI

\* \* \*

A seguito della trasmissione in data 5 marzo 2018, da parte della Segreteria O. d G., della segnalazione del signor Francesco Airoidi del 1 marzo 2018, relativa al Concorso CS12\*/1\*/YH/28 febbraio-4 marzo 2018, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti che hanno interessato il giorno 1 marzo 2018 l'amazzone Giulia Airoidi durante il percorso della categoria 120 a tempo.

Mediante tale comunicazione, si segnalano comportamenti poco professionali da parte della Giuria, con specifico riferimento alla mancata assegnazione alla suddetta amazzone del tempo minimo per l'inizio del percorso.

Accertato in seguito ad ordinanze di questo GSN trattarsi del concorso internazionale tenutosi nelle suddette date a Gorla Minore presso l'ASD Due Leoni / Equieffe e che i soggetti coinvolti nella segnalazione sono il Presidente di Giuria Adriana Candotto e il Presidente di Gara Emilio Roncoroni, si è aperto quindi il presente procedimento,

fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 21 marzo 2018 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

Acquisite le tempestive e rituali osservazioni degli interessati il procedimento viene così deciso.

\* \* \*

La Candotto e il Roncoroni in modo preciso ed univoco contestano decisamente l'esistenza di qualsivoglia comportamento antiregolamentare loro ascrivibile.

Il ritardo alla partenza, oggetto della segnalazione del tesserato Airoidi, viene invero dagli stessi ricondotto alla stessa amazzone che si sarebbe attardata prima della partenza del percorso.

Allo stesso modo escludono di avere avuto un comportamento offensivo o maleducato verso chicchessia.

Dette dichiarazioni, trovano poi conferente riscontro, nella prodotta dichiarazione resa dal Giudice FEI Claudio Giannelli, presente ai fatti.

Difettano quindi i presupposti per potersi ritenere configurabili ipotesi di responsabilità disciplinare dei tesserati Candotto e Roncoroni.

In ogni caso, osserva questo Giudice, che trattandosi di competizione internazionale con la applicazione del relativo regolamento, la giurisdizione relativa a fatti disciplinari afferenti detta gara , appartiene alla FEI e non a questo Giudice.

**PQM**

il Giudice Sportivo Nazionale, dispone il non doversi procedere nei confronti dei tesserato Adriana Candotto ed Emilio Roncoroni per i fatti in esame con la conseguente archiviazione del procedimento.

**MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 21 marzo 2018

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali